

ART. 6.

Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, sospesi ai termini dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, e che debbono riprendere il loro corso per essere venute a cessare le ragioni della sospensione, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta alla metà e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire cinquanta.

Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla metà va applicata sull'ammontare della pena che l'intendente di finanza stabilisce, tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(È approvato).

ART. 7.

Le pene pecuniarie applicate dall'intendente di finanza, e non riscosse per effetto della sospensione di cui al Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, sono ridotte alla metà, fermo, anche in questo caso, il limite minimo di lire cinquanta.

(È approvato).

ART. 8.

Il beneficio della riduzione di cui agli articoli 6 e 7 è subordinato alla condizione che, entro cinque anni dal giorno in cui esso viene concesso, l'autore della violazione non commetta un'infrangimento della stessa specie.

(È approvato).

ART. 9.

Le precedenti disposizioni sono applicabili soltanto a coloro i quali, anche successivamente all'andata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego o di lavoro.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CIANO, *Ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2068, concernente il trattamento economico del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri. (1520)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita. (*Stampato* n. 1346-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Rocca. Ne ha facoltà.

ROCCA. Onorevoli Camerati! Il Regio decreto-legge che oggi la Camera Fascista è chiamata a convertire in legge, sarà certamente accolto dai lavoratori italiani con la più viva soddisfazione.

Il problema corporativo dei Consorzi volontari di produzione e di vendita è stato oggetto, da parte delle organizzazioni e degli organizzatori operai, di studio appassionato, di discussioni interessanti e di ben precisati desiderata. In numerose riunioni, la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'Industria ha trattato l'argomento con ampiezza e profondità di concetti, tanto da meritare l'attenzione e l'interesse particolarmente ambito di Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni. In quelle riunioni e, specie, in un solido e conclusivo articolo di ispirazione confederale, di uno dei nostri migliori, sostenemmo: se è vero che i Consorzi sono delle formazioni economiche che tendono a dominare il mercato e che fra i risultati della loro attività, se ve ne possono essere taluni conformi agli interessi collettivi (migliore organizzazione tecnica, riduzione dei costi, equilibrio fra produzione e consumo), ve ne possono essere altri ad essi nocivi (prezzi alti, eliminazione delle aziende indipendenti con conseguente distribuzione di ricchezza, ecc.); se è vero che anche quando sia utile ai fini dell'economia nazionale, la costituzione di un Consorzio è spesso ostacolata dalle resistenze di interessi particolaristici; se è vero, infine, che una disciplina unitaria della produzione a mezzo della Corporazione — organo dello Stato — non può pienamente attuarsi se la Corporazione non è in grado d'indirizzare e controllare efficacemente i punti più delicati di tutto il sistema economico, quali sono i Consorzi; se è vero tutto questo, riteniamo non possa disco-